



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati NESCI, D’UVA, DIENI, MACINA, Davide AIELLO, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, Maurizio CATTOI, CORNELI, D’AMBROSIO, DADONE, FORCINITI, PARISSÉ, Elisa TRIPODI, Francesco SILVESTRI, FARO e MOLINARI

(V. Stampato Camera n. 543)

approvato dalla Camera dei deputati l’11 ottobre 2018

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 2018*

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e»;

b) all'articolo 35:

1) al primo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, tramite sorteggio, tra i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello è tenuto un elenco di cittadini idonei all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia»;

3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla

sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma»;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

c) all'articolo 38:

1) la lettera a) è abrogata;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti la disposizione relativa all'esclusione di coloro che abbiano legami di parentela o affinità con i candidati non si applica se ciò rende impossibile la costituzione del seggio»;

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna, a norma

dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo e coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva eguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

d) all'articolo 42:

1) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;

2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori».

2. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dal terzo comma dell'articolo 35 del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal numero 2) della lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di età non superiore a sessantacinque anni».

2. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ad eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del *referendum* tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera *f-bis*), del medesimo

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al secondo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte di appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) all'articolo 23:

1) la lettera *a)* è abrogata;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

3) alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti la disposizione relativa all'esclusione di coloro che abbiano legami di parentela o affinità con i candidati non si applica se ciò rende impossibile la costituzione del seggio»;

4) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, non-

ché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo e coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva eguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

c) all'articolo 37:

1) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95)

1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) godere dei diritti civili e politici;

a-ter) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni»;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1*. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito *internet* del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.

2. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune interessato, se designati, procede alle seguenti operazioni, per le quali prende in considerazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 1, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi delle lettere *a*) e *c*) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che, al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. Qualora il numero degli iscritti nell'albo degli scrutatori che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti previsti dal comma 2, la Commissione elettorale comunale, per la copertura dei posti di scrutatore rimasti vacanti, procede a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

4. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 2. La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni.

5. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione *on line* ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

7. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma

6, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Divieto di assunzioni nelle società partecipate)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Ad eccezione dei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo

stato di emergenza, è vietata l'assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».

Art. 7.

(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consulta-

zione, rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Norme in materia di espressione del voto da parte del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali nonché del personale impiegato presso piattaforme marine)

1. L'articolo 49 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applica anche ai volontari appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché ai volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di emergenze di cui all'articolo 7,

comma 1, lettera *c*), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. L'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applica anche a coloro che sono impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2019. Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00